



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **951**

in data **19/08/2022**

OGGETTO:

Affidamento del servizio di esecuzione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per gli anni 2022-2023. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZEC37818EF.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamato il decreto legislativo numero 81/2008 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- l'articolo 37:
 - il quale, al comma 1, stabilisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
 - il quale al comma 2, stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
 - a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
 - b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
 - il quale dispone, al comma 9, che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 - il quale, al comma 10, stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;

atteso che in materia di formazione e di prevenzione rilevano le seguenti disposizioni e previsioni normative:

1 formazione in materia di pronto soccorso:

- articolo 45 del Decreto legislativo numero 81/2008 rubricato “Primo soccorso”;
- Decreto Ministeriale 15/07/2003 n.388, in particolare l’articolo 3 rubricato “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso”;

2 formazione in materia di antincendio:

- articolo 46 del summenzionato decreto legislativo rubricato “Prevenzione incendi”;
- in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs.81/2008, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” ;
- la nota n.1014 del 26/02/2012 emanata dalla Direzione Regionale VV.FF. Emilia Romagna, nella quale si esplica che, in analogia a quanto previsto in materia di pronto soccorso, risulta ragionevole l’effettuazione con cadenza triennale dei corsi di aggiornamento in parola;

rilevato che con decreto sindacale n.5 del 04/02/2021 veniva nominato quale datore di lavoro/Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione il Segretario Generale dott.Marco Marcello, il quale ha sottoscritto gli atti di nomina degli addetti al primo soccorso aziendale e prevenzione incendi;

visto il D.V.R. del Comune di Sestu (Documento sulla valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n.81/2008), revisionato nel corso del mese di Novembre 2021;

considerato che, tenuto conto del personale dipendente attualmente in ruolo, delle nomine di cui ai paragrafi precedenti e delle assunzioni che saranno finalizzate nel corso degli anni 2022/2023 si rende necessario procedere alla somministrazione delle seguenti attività formative previste dalle richiamate normative:

- attività di formazione completa in materia di prevenzione incendi (8 ore) e pronto soccorso (12 ore) per un numero massimo di 15 dipendenti da svolgersi nell’anno 2022;
- corsi di formazione generica (4 ore) e specifica (8 ore) rivolti a un numero di lavoratori non superiori a 15 per l’anno 2022;
- attività di formazione afferente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (32 ore) rivolta a un lavoratore nell’anno 2022;
- attività di aggiornamento formativo per n.3 dirigenti (6 ore) per l’anno 2022;
- corso di formazione di n.32 ore per il datore di lavoro da svolgersi nell’anno 2023;
- corsi di formazione generica e specifica rivolti a un numero di lavoratori non superiori a 15, da svolgersi nel corso dell’anno 2023;
- attività di aggiornamento formativo per n.1 dirigente (6 ore) relativo all’anno 2023;

visto l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del D.lgs. n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, attraverso l'effettuazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento secondo quanto disposto dagli articoli 37, 45, 46 del decreto legislativo n.81/2008;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della sopra richiamata attività di formazione in capo al personale dipendente individuato;
- il contraente fornitore è individuato in applicazione dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "Codice dei contratti pubblici", come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 e da ultimo con decreto legge 16 luglio 2020, n.76, ed in particolare:

- l'articolo 30, comma 1, a norma del quale, tra l'altro:
 - l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e usi svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice;
- l'articolo 32, comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
- l'articolo 36, a norma del quale, tra l'altro:
 - al comma 1 stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50;
 - al comma 2 afferma che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

- al comma 7 dispone che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;
- al comma 9-bis stabilisce che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019 n.55, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 3.1 ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 3.5 ai sensi del quale qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo e ai sensi del comma 5 del medesimo articolo le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione sulla base del suddetto comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta;
- il punto 4.1.3 nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici; le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto nell'amministrazione diretta di lavori;
- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico

di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L.n.95/2012 (L.n.135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L.n.98/2011 (L.n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art.1, comma 450, legge n.296/2006);

constatato che alla data odierna, presso il sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html>, è attiva la convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza" ed.4, lotto 5, stipulata con la società Consilia CFO s.r.l., con sede legale in Roma, Giacomo Peroni n.130, P.IVA 11435101008, in qualità di mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito oltreché dalla medesima, dalla mandante Sources S.r.l. con sede in Roma, Via Valle Corteno n.75, P.IVA13601491007 e dalla mandante Ergocenter Italia S.r.l., con sede legale in Bari, via Dieta di Bari n.38, P.IVA 05392070727, con scadenza 01/09/2022, CIG 6522756C85, che consente l'acquisizione dei necessari servizi;

visti i corrispettivi e le tariffe riportate nella Convenzione di cui all'oggetto e di seguito specificati:

CORRISPETTIVI E TARIFFE CORSI DI FORMAZIONE CONVENZIONE "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed.4" lotto 5 – Anno 2022 - *Tutti i corsi di formazione rientrano nelle tipologia A e B del Capitolato Tecnico	
COSTO FORMAZIONE GENERALE (4 ore) - Il costo del corso comprende l'acquisto del corso e l'erogazione per un numero di discenti massimo pari a 15	Importo per edizione: € 147,20 Totale: € 294,40 (n.2 edizioni - di cui una per l'anno 2022 e una per l'anno 2023- per un totale massimo per edizione di n.15 discenti)
COSTO FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore) - Il costo del corso comprende l'acquisto del corso e l'erogazione per un numero di discenti massimo pari a 15	Importo per edizione: € 368,00 € 736,00 (n.2 edizioni - di cui una per l'anno 2022 e una per l'anno 2023- per un totale massimo per edizione di n.15 discenti)
AGGIORNAMENTO DIRIGENTI 2022 (6 ore)	€ 247,20 (n.1 edizione per n.3 dirigenti)
COSTO FORMAZIONE CORSO PREVENZIONE INCENDI – 8 ore (in presenza) ANNO 2022	€ 710,40 (n.1 edizione per massimo n.15 discenti)
COSTO FORMAZIONE CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO – 12 ore (in presenza) ANNO 2022	€ 888,00 (n.1 edizione per massimo 15 discenti)
COSTO CORSO PER RLS (32 ORE) ANNO 2022- Il costo del corso comprende l'acquisto del corso e l'erogazione per un	€ 1.034,24 (corso per RLS)

numero di discenti pari a 1.	
AGGIORNAMENTO DIRIGENTI 2023 (6 ore)	€ 247,20 (n.1 edizione per n.1 dirigente)
COSTO CORSO DATORE DI LAVORO (32 ORE) ANNO 2023	€ 1.292,80 (corso per datore di lavoro anno 2023)
COSTO PRESUNTIVO MASSIMO CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2022	€ 3.395,04 (esenti iva)
COSTO PRESUNTIVO MASSIMO CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2023	€ 2.055,20 (esenti Iva)

atteso che il Comune di Sestu ha aderito alla convenzione in oggetto con determinazione n.1086 del 20/10/2020 e che i servizi necessitati oggetto della presente costituiscono attività aggiuntive rispetto a quelle ricomprese nell'ordine diretto di acquisto n.5676386 del 02/09/2020 e nel piano dettagliato delle attività ID S5_00424 Rev 01 del 05/10/2020, in quanto non ricomprese negli stessi;

preso atto della comunicazione effettuata dalla Ergocenter Italia S.r.l la quale, a seguito di sollecito della richiesta di invio del Piano dettagliato delle attività relativa ai servizi necessitati effettuata in data 23/06/2022, comunicava che *“il ritardo nel riscontro con PDA deriva dalla mancanza di fondi in Consip cui poter assegnare i costi delle attività aggiuntive richieste”*;

ritenuto pertanto necessario effettuare un'analisi di mercato fra gli operatori economici della zona mediante la richiesta dei seguenti preventivi di spesa il cui termine finale di presentazione è stato fissato in data 19/07/2022:

- ditta 1, richiesta protocollo n.24186 del 11/07/2022, riscontrata positivamente con nota protocollo n.24997 del 18/07/2022;
- ditta 2, richiesta protocollo n.24190 del 11/07/2022 riscontrata positivamente con nota protocollo n.24778 del 14/07/2022;
- ditta 3, richiesta protocollo n.24197 del 11/07/2022, non riscontrata;
- ditta 4, richiesta protocollo n.24199 del 11/07/2022, riscontrata positivamente con nota protocollo n.25082 del 19/07/2022;
- ditta 5, richiesta protocollo n.24278 del 12/07/2022, riscontrata positivamente con nota protocollo n.24373 del 12/07/2022;

dato atto che i preventivi pervenuti comportano il sostenimento dei costi di seguito specificati:

- ditta 1: costo massimo complessivo per attività formativa necessitata da svolgersi

nell'anno 2022: euro 8.806,25; costo massimo complessivo per l'anno 2023 pari a euro 3.574,50;

- ditta 2: costo massimo complessivo per attività formativa necessitata da svolgersi nell'anno 2022: euro 5.049,75; costo massimo complessivo per l'anno 2023 pari a euro 2.300,00;
- ditta 4: costo massimo complessivo per attività formativa necessitata da svolgersi nell'anno 2022: euro 5.650,00; costo massimo complessivo per l'anno 2023 pari a euro 2.250,00;
- ditta 5: costo massimo complessivo per attività formativa necessitata da svolgersi nell'anno 2022: euro 2.675,00 (oltre iva se e quando dovuta); costo massimo complessivo per l'anno 2023 pari a euro € 1.205,00 (oltre iva se e quando dovuta);

preso atto dei preventivi sopra riportati ed appurato che quello che risulta maggiormente competitivo nei confronti degli altri operatori economici interpellati, nonché dei corrispettivi e delle tariffe risultanti dalla Convenzione Consip sopra richiamata, è quello relativo alla ditta 5, ovvero la Pre.form S.r.l. con sede in Via Cattaneo, 2 Cagliari, P.Iva 03740680925 che ha articolato la sua offerta nei seguenti termini:

Anno 2022:

1. corsi di formazione generale per lavoratori – classe di rischio medio per un numero massimo di discenti pari a 15 (1 AULA - 4 ORE): euro 300,00;
2. corsi di formazione specifica per lavoratori – classe di rischio medio per un numero massimo di discenti pari a 15 (1 AULA - 8 ORE): euro 500,00;
3. corsi di aggiornamento dirigenti n.3 (1 AULA - 6 ORE) in e-learning in modalità asincrona attraverso piattaforma online: euro 375,00 oltre Iva al 22%;
4. corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza n.1 discente (1 aula 32 ore): euro 300,00;
5. corso di formazione antincendio - Sito a medio rischio (D.M.10/03/1998) per un numero massimo di discenti pari a 15 (1 AULA - 8 ORE): euro 480,00;
6. corso Primo soccorso gruppo B e C (ex D.M.15/07/2003 n.388) per un numero massimo di discenti pari a 15 (1 AULA - 12 ORE) :euro 720,00;

Anno 2023:

1. corsi di formazione generale per lavoratori – classe di rischio medio per un numero massimo di discenti pari a 15 (1 AULA - 4 ORE): euro 300,00;
2. corsi di formazione specifica per lavoratori – classe di rischio medio per un numero massimo di discenti pari a 15 (1 AULA - 8 ORE): euro 500,00;
3. Corsi di aggiornamento dirigenti n.1 (1 AULA - 6 ORE) in e-learning in modalità asincrona attraverso piattaforma online: euro 125,00 oltre Iva al 22%;
4. corso di formazione per datore di lavoro n.1 discente in e-learning in modalità asincrona attraverso piattaforma online: euro 280,00 oltre Iva al 22%;

dato atto che la formazione generica, specifica, il corso di prevenzione incendi, di primo soccorso e l'aggiornamento periodico saranno svolti nei locali messi a disposizione dalla Pre.form s.r.l. o in caso di necessità dal Comune di Sestu e nei casi stabiliti in modalità telematica;

appurato che :

- i corsi appaiono conformi a quanto previsto dalla corrispondente disciplina in

materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;

- l'organizzazione comprende la fornitura di quanto necessario al regolare svolgimento del corso e la consegna di materiale didattico (dispensa e/o opuscoli). L'attestato di partecipazione - fornito in formato di file PDF e trasmesso a mezzo posta elettronica - sarà emesso ad avvenuta regolare frequenza dell'intero monte orario ed alla conclusione del percorso formativo.
- in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ad una o più lezioni, sarà data la possibilità al discente di recuperare le medesime in una delle edizioni successivamente proposte ed avviate;
- in caso di impossibilità a creare un'aula nei limiti numerici sopra descritti, la Pre.form S.r.l. concede la possibilità di svolgere la necessitata formazione successivamente e senza il sostenimento di ulteriori costi rispetto a quelli oggetto di preventivo;
- i docenti incaricati sono in possesso dei requisiti di insegnamento e professionali richiesti dall'attuale disciplina legislativa;

ritenuto, pertanto, poter procedere all'acquisizione delle suddette prestazioni mediante affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, provvedendo ad impegnare, come costo massimo per l'anno 2022, euro 2.675,00 oltre Iva da calcolarsi esclusivamente per i corsi erogati on line, per un totale massimo complessivo di euro 2.757,50, sul capitolo di spesa n.411/2022 del bilancio 2022 e a prenotare un impegno di spesa sul medesimo capitolo del bilancio 2023 di euro 1.205,00 oltre iva da versare parimenti per i corsi on line, per un totale massimo complessivo di euro 1.294,10 per le prestazioni che saranno rese nel corso dell'anno 2023;

dato atto che il numero di discenti sopra riportato è indicativo e rappresenta un quantitativo massimo entro cui l'ente può richiedere le prestazioni in oggetto, saranno fatturate e liquidate esclusivamente le prestazioni richieste ed effettivamente eseguite dalla Pre.form S.r.l. nei limiti massimali sopra esposti;

atteso che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta Pre.form S.r.l., in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC in relazione a forniture di importo fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) INAIL_33028171 valevole sino al 15/09/2022, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'Autorità nazionale Anti Corruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto è stato ottenuto il CIG n.ZEC37818EF;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n.67 del 22/12/2021 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.411 negli anni 2022 e 2023 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto, con specifico riferimento ai costi presuntivi massimi sopra riportati;

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ex art.36, comma 2, lettera a) del D.L.gs.50/2016, alla ditta Pre.form S.r.l., con sede in Via Cattaneo, 2 Cagliari, P.Iva 03740680925 l'effettuazione dei corsi di formazione sulla sicurezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dall'Accordo siglato in data 21/12/2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e successive modificazioni e integrazioni, rivolti al personale dipendente dell'Ente, nonché ai dirigenti/responsabili di servizio, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), agli addetti antincendio e al pronto soccorso, nonché al datore di lavoro/RSPP;
3. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto:
 - è contraddistinto dal CIG n.ZEC37818EF;
 - tenuto conto della tipologia e del numero di corsi di formazione che si prevede di effettuare in virtù di quanto stabilito all'art. 37 sopra richiamato, esso comporterà in via previsionale, sulla base dei prezzi indicati nella tabella sotto riportata, un costo massimo complessivo di euro 2.757,50 per l'anno 2022 e di euro 1.294,10 comprensivi di iva da calcolarsi esclusivamente sui corsi di formazione che saranno erogati in modalità telematica ed asincrona :

COSTI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ANNO 2022		
COSTO FORMAZIONE GENERICA 2022 (max 15 partecipanti) 4 ORE	€ 300,00	
COSTO FORMAZIONE SPECIFICA 2022 (max 15 partecipanti) 8 ORE	€ 500,00	
COSTO AGGIORNAMENTO PERIODICO FORMAZIONE DIRIGENTI (3 partecipanti) 6 ORE – modalità e learning	€ 375,00 oltre Iva al 22% per un totale di euro 457,50	
COSTO FORMAZIONE RLS (1 partecipante formazione completa 32 ORE)	€ 300,00	

COSTO FORMAZIONE ANTINCENDIO Sito a medio rischio (D.M.10/03/1998)	€ 480,00	
COSTO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO gruppo B e C (ex D.M.15/07/2003 n.388)	€ 720,00	
TOTALE COSTO PRESUNTO MASSIMO	Euro 2.757,50 comprensivo di iva per i corsi imponibili (e-learning)	

COSTI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ANNO 2023		
COSTO FORMAZIONE GENERICA 2023 (max 15 partecipanti) 4 ORE	€ 300,00	
COSTO FORMAZIONE SPECIFICA 2023 (max 15 partecipanti) 8 ORE	€ 500,00	
COSTO AGGIORNAMENTO PERIODICO FORMAZIONE DIRIGENTI (1 partecipanti) 6 ORE – modalità e learning	€ 125,00 oltre Iva al 22% per un totale di euro 152,50	
COSTO FORMAZIONE DATORE DI LAVORO modalità e learning	€ 280,00	
TOTALE COSTO PRESUNTO MASSIMO	Euro 1.294,10 comprensivo di iva per i corsi imponibili (e-learning)	

4. di evidenziare che i suddetti totali rappresentano i volumi massimi di prestazioni eseguibili dal fornitore e che saranno oggetto di erogazione e quindi di fatturazione solo e soltanto le prestazioni di volta in volta effettivamente necessitate;
5. di garantire la copertura finanziaria della spesa massima presunta derivante dall'affidamento del servizio in oggetto, pari a complessivi euro 2.757,50 compreso di IVA per l'anno 2022 impegnando il medesimo importo sul capitolo 411 del bilancio 2022 ed euro 1.294,10 compreso di Iva per l'anno 2023, con la prenotazione dell'impegno sul medesimo capitolo del bilancio 2023;
6. di dare atto che:
 - a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 precedente che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in quanto trattasi di fattispecie ricompresa nell'art.36 comma 2 lett. a) del decreto stesso;
 - la ditta affidataria è assoggettata al patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta n.192 del 13/12/2016 nonché alle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al Codice di comportamento dell'Amministrazione comunale;
7. di individuare nel dott.Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti delle legge n.241/1990.

L'Istruttore
Alessandro Scano

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 951 del 19.08.2022

Oggetto: Affidamento del servizio di esecuzione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per gli anni 2022-2023. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZEC37818EF.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2022	411	0	D00951	1	Affidamento del servizio di esecuzione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZEC37818EF	26484	2.757,50
U	2023	411	0	D00951	1	Affidamento del servizio di esecuzione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG	26484	1.294,10

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 19.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Filippo Farris

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 07.09.2022

L'impiegato incaricato